

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2007**  
**— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-382/05) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Convenzioni relative al trattamento di rifiuti urbani — Qualificazione — Appalto pubblico — Concessione di servizi — Misure di pubblicità)*

(2007/C 235/10)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e X. Lewis, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 11, 15 e 17 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Aggiudicazione di un appalto senza pubblicazione del bando appropriato — Conclusione di convenzioni per l'utilizzo della parte residua di rifiuti urbani prodotti nei comuni della regione Sicilia

**Dispositivo**

- 1) Dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la protezione civile — Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, e, in particolare, senza la pubblicazione dell'apposito bando di gara d'appalto nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 28 gennaio 2006.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 aprile 2007** —  
**Castellblanch SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Champagne Louis Roederer SA**

(Causa C-131/06 P) <sup>(1)</sup>

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio figurativo CRISTAL CASTELLBLANCH — Diniego di registrazione)*

(2007/C 235/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Castellblanch SA (rappresentanti: avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau, avocats)

*Altre parti del procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente), Champagne Louis Roederer SA (rappresentante: avv. P. Cousin, avocat)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch SA/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «CRISTAL CASTELLBLANCH» per prodotti della classe 33 contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 17 novembre 2003, procedimento R 0037/2002-2, recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato la registrazione di tale marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali contenenti la parola «CRISTAL» per prodotti della classe 33.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Castellblanch SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 6.5.2006.